

F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 3 novembre 2000

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Umberto Calandrella e dal dott. Franco Corbo, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 3 novembre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

"""<u>N. 6</u>

La Commissione Disciplinare,

visto il provvedimento in data 30 ottobre 2000, pervenuto a questa Commissione in data 2 novembre 2000, con cui il Procuratore Federale ha deferito i calciatori Aglietti Alfredo, Allegri Massimiliano, Amerini Daniele, Bizzarri Girolamo, Lillo Gianluca della Soc. Pistoiese e Banchelli Giacomo, Doni Cristiano e Siviglia Sebastiano della Soc. Atalanta "per rispondere della violazione dell'art. 2 comma 1 del C.G.S., per essersi in concorso tra loro, e con altri tesserati allo stato non identificati, in data anteriore e prossima al 19-20 agosto 2000, accordati per realizzare condotte illecite volte ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara di Coppa Italia Atalanta-Pistoiese disputata a Bergamo il 20 agosto 2000 e valida per il concorso pronostici e scommesse, così favorendo scommesse vincenti sul risultato parziale-finale 1-X, che risultano essere state effettuate in molte agenzie della penisola e per quanto attiene alla Toscana in un'area prossima a Pistoia, da loro familiari o persone ad essi comunque vicine o collegate";

visti gli atti allegati al deferimento ed in particolare la relazione dell'Ufficio Indagini in data 27 ottobre 2000;

rilevato che il Procuratore Federale ha chiesto ex art. 10 C.G.S. l'immediata sospensione in via cautelare dei tesserati sovra indicati;

ritenuto che la sospensione cautelare da ogni attività sportiva prevista dell'art. 10 cit a carico dei tesserati nei cui confronti è pendente procedimento disciplinare costituisce oggetto di un potere discrezionale degli organi di giustizia sportiva ("possono disporre"), mentre nessuna ulteriore previsione sul punto è rinvenibile nella disciplina speciale concernente l'illecito sportivo (artt. 29-31 C.G.S.);

ritenuto pertanto che il potere di sospensione cautelare involge necessariamente valutazioni di opportunità correlate al "fumus" dell'incolpazione ed al pericolo di reiterazione della condotta antiregolamentare;

rilevato a questo riguardo che il Procuratore Federale non ha addotto motivazioni specifiche a sostegno dell'invocata misura cautelare;

ritenuto che, in questa fase di sommaria delibazione degli atti del deferimento, può ammettersi che il complesso delle risultanze di indagine delinei un quadro indiziario sufficientemente articolato a sostegno dell'ipotesi accusatoria, quanto meno con riferimento al profilo oggettivo della violazione contestata, a prescindere dai problemi di imputabilità della stessa a ciascuno dei tesserati deferiti;

ritenuto invece che, sotto il profilo del periculum, non si ravvisano (nè sono state allegate dal Procuratore) esigenze di urgenza cautelare che impongano di sospendere tutti i tesserati deferiti (o alcuni di essi) da ogni attività sportiva, prima dell'instaurazione del regolare contraddittorio in sede disciplinare, considerata anche l'imminenza dell'apertura del dibattimento dinanzi a questa Commissione

per questi motivi

la	Commissione	delibera di no	n disporre	la sospensione	cautelare	dei tesserati	deferiti.
----	-------------	-----------------------	------------	----------------	-----------	---------------	-----------

Il Presidente: f.to Sergio Artico

66 66 66

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 NOVEMBRE 2000

IL SEGRETARIO dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE dott. Franco Carraro